

SCHEMA TECNICO-FINANZIARIA pdl
"Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver"

Il Progetto di Legge non comporta maggiori oneri in quanto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Appare comunque opportuno inserire una norma finanziaria in sostituzione dell'attuale indicazione dell'art. 4 che si limita a prevedere che gli interventi rientrino "nell'ambito delle risorse disponibili".

Norma che potrebbe recare:

"All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali, e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale".

Analisi degli articoli

Artt. 1 e 2

Non comportano oneri

Art. 3

Le iniziative di informazione e orientamento di cui al comma 3 non costituiscono ulteriori oneri a carico del bilancio regionale in quanto ricomprese nell'ambito delle risorse già allocate nelle funzioni obiettivo 1 e 2 dell'Area di intervento 5 - Tutela della salute e solidarietà sociale, nonché nella funzione obiettivo 4 - Formazione alle professioni e sostegno dell'occupazione - dell'Area di intervento 6 del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016.

Trattasi quindi di iniziative non destinate a produrre ulteriori oneri rispetto alla legislazione vigente in quanto rientranti nell'ambito delle funzioni attualmente svolte dalle strutture regionali competenti.

Art. 4

Le disposizioni sono improntate al coordinamento e sistematizzazione di interventi già esistenti e finanziati nell'ambito della programmazione socio-sanitaria e del Fondo per la non Autosufficienza. Trattasi quindi di indicazioni volte ad indirizzare le priorità di spesa nell'ambito di risorse già definite dalla vigente legislazione.

Già il Piano sociale e sanitario regionale 2008-2010 aveva inserito tra i suoi obiettivi "il supporto all'insieme di risorse di cura e relazioni, anche familiari che possono garantire la dignità e la libertà della persona parzialmente/totalmente non autosufficiente..", lo sviluppo della domiciliarità e il sostegno alle famiglie attraverso un complesso di azioni fra cui interventi per garantire, ai familiari e caregivers, servizi di sostegno omogenei in tutto il territorio regionale. Medesime finalità sono contenute nelle indicazioni attuative del Piano sociale e sanitario per il biennio 2013-2014, in cui ci si propone di valorizzare e supportare l'attività svolta dai caregiver, coinvolgendoli nella progettazione di servizi di cura locali e nella pianificazione di pacchetti di cura individuali.

In merito va segnalato che la DGR 1253/2013 (programma attuativo della Regione Emilia-Romagna per la realizzazione degli interventi e dei servizi previsti nell'ambito del fondo nazionale per le non autosufficienze per l'anno 2013) prevede già diverse azioni, riconducibili in buona parte a quelle indicate nel progetto di legge (art. 4), che si occupano di familiari e altri soggetti che gratuitamente svolgono attività di cura e assistenza a persone non autosufficienti. In particolare, tra le finalità del programma, sono previste:

"d) l'attivazione o il rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia attraverso l'incremento dell'assistenza domiciliare, anche in termini di ore di assistenza tutelare e personale, al fine di favorire l'autonomia e la permanenza a domicilio, adeguando le prestazioni alla evoluzione dei modelli di assistenza domiciliari;

e) la previsione di un supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia eventualmente anche con trasferimenti monetari nella misura in cui gli stessi siano condizionati all'acquisto di servizi di cura e assistenza domiciliari o alla fornitura diretta degli stessi da parte di familiari e vicinato sulla base del piano personalizzato, di cui alla lettera b), e in tal senso monitorati.

f) la previsione di un supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia eventualmente anche con interventi complementari all'assistenza domiciliare, a partire dai ricoveri di sollievo in strutture sociosanitarie, nella misura in cui gli stessi siano effettivamente complementari al percorso domiciliare, assumendo l'onere della quota sociale e di altre azioni di supporto individuate nel progetto personalizzato, di cui alla lettera b), e ad esclusione delle prestazioni erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo".

Per quanto riguarda gli accordi previsti alle lettere c) e d) del comma 2, si tratta di interventi non onerosi.

Art. 5 e 6

Non comportano oneri

Art. 7

Il comma 1 prevede l'istituzione del Caregiver day prevedendo la collaborazione degli Enti Locali e delle Aziende Sanitarie, valorizzando la partecipazione del Terzo settore, dei sindacati e delle Associazioni datoriali.

In merito si segnala che il primo caregiver day è già stato realizzato (maggio 2013) ed è stata l'occasione per illustrare il percorso avviato dalla Regione a sostegno di tale attività indicando, tra gli obiettivi, l'inserimento a pieno titolo delle funzioni svolte dal caregiver familiare nell'ambito della programmazione degli ambiti distrettuali e l'aggiornamento delle linee operative delle azioni del FRNA (Fondo regionale per la non autosufficienza).

L'iniziativa non è quindi destinata a produrre ulteriori oneri rispetto alla legislazione vigente in quanto rientrante nell'ambito degli attuali programmi di spesa relativi ad iniziative di comunicazione.

Le attività previste ai commi 2 (attività di documentazione, raccolta e diffusione di buone pratiche) e 3 (favorire la partecipazione di rappresentanze associative dei caregiver alla programmazione dei PdZ distrettuali) non comportano ulteriori oneri per il bilancio in quanto rientranti nell'ambito delle funzioni attualmente svolte dalle strutture regionali competenti.